

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 26 febbraio 2015



DL CONCORRENZA

Sole 24 Ore 26/02/15 P. 54 Giovani professionisti: ingiustificata fuga in avanti Giorgio Costa 1

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Sole 24 Ore 26/02/15 P. 45 Fattura elettronica a perimetro allargato Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce 2

PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Stampa 26/02/15 P. 20 Casse previdenziali oltre il tetto del 20% per gli investimenti in immobili 4

INFRASTRUTTURE

Corriere Della Sera 26/02/15 P. 41 Non dimenticarsi dell'Aquila (nonostante i vincoli di bilancio) Pierluigi Ciocca 5

NOTAI

Corriere Della Sera 26/02/15 P. 57 Difficile fare a meno della garanzia dei notai Beppe Severgnini 6

FISCO E PROFESSIONISTI

Italia Oggi 26/02/15 P. 36 Iva, meglio dichiarare prima Fabrizio G. Poggiani, Francesco Zuech 7

CASTA

Corriere Della Sera 26/02/15 P. 1 Chi non si guarda allo specchio Ernesto Galli Della Loggia 8

APPRENDISTATO

Italia Oggi 26/02/15 P. 43 Marche, il tirocinio si fa in apprendistato 10

GIUDICI

Italia Oggi 26/02/15 P. 31 Processo più equo Antonio Ciccia 11

CNF

Sole 24 Ore 26/02/15 P. 54 Albo Cassazionisti bandito primo corso. 13

COMMERCIALISTI

Sole 24 Ore 26/02/15 P. 51 Si all'equiparazione con San Marino 14

Ddl concorrenza. Nota congiunta di avvocati, notai e commercialisti

Giovani professionisti: ingiustificata fuga in avanti

Giorgio Costa

Le riforme senza confronto con le parti interessate nascono male, quelle che poi vogliono mettere una professione l'una contro l'altra avranno vita dura anche da adulte. Il Ddl liberalizzazioni varato dal Governo il 20 febbraio scorso e che tante proteste sta sollevando dai notai alle professioni tecniche passando dal mondo della previdenza (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri) lascia molto perplessi anche le associazioni dei giovani professionisti dell'area economico-legale. Così Aiga (giovani avvocati), Asign (giovani notai) e Ungdcec (giovani commercialisti) si affidano ad una nota congiunta che esprime tutta la delusione dei "giovani" professionisti per una riforma che ha più il sapore di un *divide et impera* che non lo slancio di una vera iniziativa volta ad aumentare la concorrenza senza perdere di vista la tutela del cliente. A preoccupare gli avvocati il fatto che la tanto attesa multidisciplinarietà, cioè la possibilità di creare studi con professionisti di diversa specializzazione all'interno, nasca senza aver messo nero su bianco, precisa Nicoletta Giorgi, presidente Aiga, «i requisiti e limiti del socio di capitale, onde evitare abusi di posizione o addirittura conferimenti illeciti» e aver definito la natura non commerciale della società e la qualificazione dei redditi distribuiti. Peraltro, il ministero della Giustizia, prosegue la nota, «non ha ancora individuato le categorie professionali con le quali l'avvocatura possa costituire associazioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 247/2012». Così agli avvocati la riforma dà la sensazione di un progetto lungi dal fornire strumenti utili e realmente proponibili alla categoria e tradisce, ad esempio con l'obbligo di preventivo, un atteggiamento volto a far prevalere non la professionalità ma la migliore offerta.

Per il vertice di Asign, Ludovico Capuano, le norme previ-

ste dal Ddl sembrano più dirette «a minare quello che da sempre è il delicato rapporto di competenze tra notai e avvocati, piuttosto che agevolare il cittadino». Infatti, la tanto contestata previsione del trasferimento degli immobili a uso non abitativo anche da parte degli avvocati «tradisce il senso vero delle liberalizzazioni tanto che pone come onere alla parte acquirente o donataria o mutuataria di dare le comunicazioni agli uffici competenti dell'avvenuta sottoscrizione davanti all'avvocato del trasferimento immobiliare». Un onere non piccolo per i cittadini. «La riforma della professione notarile - spiega Capuano - va attuata con una proposta complessiva che consenta al cittadino di continuare ad

LE CRITICHE

Clienti poco tutelati da un intervento che scommette sulla divisione delle categorie

avvalersi del notaio, sicuro della trasparenza dei costi, della tutela che gli viene fornita dai controlli e dalle verifiche svolte e dal presidio di legalità nei trasferimenti immobiliari e nelle operazioni societarie».

Lapidario anche il giudizio dei giovani commercialisti. Per il presidente Ungdcec Fazio Segantini, infatti, la riforma rivela l'assenza di «un progetto complessivo» nel contesto di una situazione in cui «lo Stato chiede di essere sostituito e aiutato ma che al contempo non dà nulla» e, addirittura, «chiede ai professionisti di fare da intermediari ma evita il confronto con essi nella fase legislativa». Per il resto, sulla "lotta" tra competenze, la posizione di Segantini è chiara: «le professionalità vanno valorizzate, non strumentalizzate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Adempimenti. L'estensione dell'obbligo alle altre pubbliche amministrazioni dal 31 marzo impone una verifica sull'elenco Istat aggiornato e sull'indice Ipa

Fattura elettronica a perimetro allargato

Nel documento andrà inserito un codice di default se l'ente non ha effettuato comunicazioni

**Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce**

Fattura elettronica a perimetro allargato. L'estensione dell'obbligo a partire dal prossimo 31 marzo a tutte le Pa ancora non interessate impone una verifica ai fornitori sulla controparte pubblica. Un discorso che riguarda anche gli enti: sono chiamati, infatti, ad accertarsi di essere o meno ricompresi nel perimetro dei destinatari e, in caso positivo, operare di conseguenza effettuando gli adempimenti normativamente imposti. In questo senso un punto di riferimento è rappresentato dall'elenco Istat aggiornato al 30 settembre 2014, che comprende tra l'altro - in modo innovativo rispetto al 2013 - anche il Gse (gestore servizi energetici), ma anche all'indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), consultabile al sito www.indicepa.gov.it.

In realtà, i destinatari delle fatture elettroniche dal prossimo 31 marzo avrebbero dovuto accreditarsi all'Ipa entro lo scorso 31 dicembre 2014 e procedere a comunicare ai loro fornitori i codici univoci ufficio da utiliz-

zare per la trasmissione delle fatture. Se il fornitore non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione committente e rilevi l'assenza nell'Ipa dell'amministrazione, il codice ufficio da inserire nella fattura elettronica può assumere il valore di default «999999».

I riferimenti normativi

Ma facciamo un passo indietro. La normativa primaria è quella dell'articolo 1, comma 209, della legge 244/2007 che, nell'introdurre l'obbligo, ne individua quali destinatarie le amministrazioni pubbliche all'articolo 1, comma 2, della 196/2009. Si tratta dei soggetti, anche autonomi, che concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale e che sono inseriti nel conto economico consolidato dello Stato e individuati entro il 30 settembre di ciascun anno nell'elenco pubblicato da Istat. Oltre agli enti e ai soggetti indicati a fini statistici, l'obbligo interessa anche le autorità indipendenti e le amministrazioni previste dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001 e quindi tut-

tè le amministrazioni dello Stato comprese, tra le altre, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, le istituzioni universitarie, le Camere di commercio, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. A tale riguardo, la nota 1858 del 27 ottobre 2014 del dipartimento delle Finanze resa nota solo da qualche giorno (si veda quanto anticipato dal Sole 24 Ore del 14 febbraio scorso) ha precisato come tra i destinatari sono incluse anche le **federazioni** e gli **ordini professionali** in quanto **enti pubblici non economici**.


L'indice Ipa

Considerata quindi l'ampiezza delle categorie dei destinatari, quando non puntualmente individuati, ci si può avvalere delle indicazioni fornite dalla circolare congiunta del Mef e della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 31 marzo 2014 con cui è stato precisato che nell'Ipa si individua per ogni ufficio destina-

tario di fatturazione elettronica la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo. In altri termini, la consultazione del sito dell'Ipa diviene un elemento di cui avvalersi per la puntuale individuazione dei destinatari. È quanto indicato dall'agenzia delle Entrate da ultimo con la circolare 1/E/2015 sullo split payment: il suggerimento è quello di avvalersi, per ragioni di semplicità operativa e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori, dell'ausilio dell'indice delle Pa.


Il fornitore può infatti verificare direttamente nell'anagrafica dell'Ipa la categoria di appartenenza e i riferimenti dell'ente pubblico acquirente. A tale riguardo l'Ipa contiene, tra le varie modalità di ricerca, anche quella basata su una classificazione degli enti ripartiti nelle categorie di pubbliche amministrazioni, società in conto economico consolidato, enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e gestori di pubblici servizi.

Se l'ente ha attivato il servizio di fatturazione elettronica, risulterà evidenziata l'icona che, una volta selezionata, permetterà di individuare il codice ufficio necessario per la veicolazione e l'indirizzamento della fattura tramite Sdi.



Punto per punto

Le principali caratteristiche della fattura elettronica



IL CALENDARIO



- La fattura elettronica persegue l'obiettivo di consentire una semplificazione nella fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili
- Dal 6 giugno 2014 la fattura elettronica è diventata obbligatoria nei confronti di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale censiti nell'elenco Istat.
- Dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica si estende alle operazioni verso tutte le altre amministrazioni pubbliche

GLI OPERATORI ECONOMICI



- L'obbligo riguarda emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico
- Sono soggette all'obbligo le fatture anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili

I DIVIETI



- Le Pa interessate dall'obbligo di fattura elettronica non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
- Non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica

L'EMISSIONE E L'INVIO



- La fattura elettronica va emessa in formato Xml e sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale
- L'e-fattura viaggia sul Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall'agenzia delle Entrate che consente di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPa, effettuare controlli sui file ricevuti, inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie
- Lo Sdi non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all'archiviazione e conservazione delle fatture

L'annuncio del Mef

Casse previdenziali oltre il tetto del 20% per gli investimenti in immobili

■ Non ci sarà nessuna svendita dei patrimoni immobiliari delle casse di previdenza private, o almeno non per ora. Si prevede infatti «l'introduzione di margini aggiuntivi» per la quota di investimenti immobiliari delle casse previdenziali. A segnalarlo è il direttore generale divisione sistema bancario e finanziario del Ministero del Tesoro, Alessandro Rivera, in audizione presso la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti di previdenza, dove ha aggiunto che si tratterà di «aumentare la percentuale del limite massimo (prima stabilito al 20% del patrimonio) di investimenti immobiliari diretti e del periodo di transizione (5 anni) entro cui le casse previdenziali devono rientrare nel suddetto limite». Per le casse, ha detto Rivera, c'è in arrivo un regolamento sui conflitti di interesse e sull'obbligo di avvalersi di un soggetto depositario.



DOVERI CIVILI

NON DIMENTICARSI DELL'AQUILA (NONOSTANTE I VINCOLI DI BILANCIO)

di **Pierluigi Ciocca**

Opere urgenti Investimenti fissi pubblici al di sotto del due per cento del Pil non bastano nemmeno all'ordinaria manutenzione delle infrastrutture esistenti. Alle emergenze dell'Abruzzo si uniscono quelle di Sarno, di Genova, dell'Emilia...

L'Aquila è una grande città dell'Europa medievale, da Federico II e Corrado IV lungo i secoli stupenda per palazzi, piazze, chiese, opere d'arte, commerci, scuole, memorie storiche. Nel terremoto del 2009 ha subito 309 morti, 1.500 feriti, oltre 10 miliardi di danni. Per i ritardi e le inefficienze nella ricostruzione si è urbanisticamente stravolta. Da centripeta — il meraviglioso centro storico — è diventata centrifuga. Ricostruirla antisismica, ricompilarla, si configurava, si configura, come un dovere civile. È un dovere ben più impegnativo del rispetto formale di vincoli europei di bilancio assurdamente estesi all'investimento produttivo, artificiali, superati dai fatti, incomprendibili a qualunque economista degno del nome. Occorrono tuttavia risorse, e capacità e onestà nell'impiegarle.

Il debito pubblico è una santabarbara sempre potenzialmente esplosiva. Ma con un bilancio in equilibrio la questione del debito perderebbe rilievo. Il disavanzo (stime del Fondo monetario internazionale) non è lontano dall'equilibrio, se lo si considera al netto della recessione, che esalta le spese e restringe le entrate.

Se l'economia italiana si riprendesse dalla recessione e tornasse a crescere il debito scenderebbe rapidamente rispetto al Prodotto interno lordo (Pil). Con un Pil nominale in aumento del 4% l'anno (metà prezzi, metà produzione), non essendovi disavanzo, il debito resterebbe invariato sugli attuali livelli. In rapporto al Pil scenderebbe progressivamente, toccando nel 2024 il 90%, rispetto all'attuale 133%.

Tuttavia l'economia è in deflazione. Stenta a fuoruscire dalla più profonda delle contrazioni. La domanda globale ristagna e la produttività — motore dello sviluppo — scema. Il primario problema dell'Italia, quindi, non è né il disavanzo né il debito, in quanto tali. È la crescita. Il rilancio della produttività — l'offerta — è essenziale per risollevare lo sviluppo di *trend*. Riattivare la domanda è ancor più urgente per l'avvio di una fase espansiva.

Quale specifico contributo può provenire dalla finanza pubblica? Dovendosi sostenere domanda e produttività, mentre si riduce il disavanzo sino ad azzerarlo occorre agire sulla dimensione e sulla composizione del bilancio: meno

spese (cattive), meno tasse, soprattutto più spese buone.

Va posto finalmente in atto un piano che nella legislatura abbassi la spesa corrente rispetto al Pil di 3/4 punti. Di questi, uno o due punti consoliderebbero i conti della Pubblica amministrazione. Il resto andrebbe devoluto a investimenti pubblici e alla riduzione della pressione fiscale, da perequare. L'equilibrio durevole del bilancio dovrebbe concentrarsi sul contenimento di tre voci di spesa corrente: forniture, costo del personale, «altre» uscite (comprendive di ogni trasferimento e diverse da quelle per interessi, pensioni, sistema sanitario).

Nel 2000-2011 le tre voci di spesa corrente si sono invece dilatate: dal 20,8 al 23 per cento del Pil. Gli investimenti pubblici — la posta più preziosa — scendevano al 2% del Pil, dal 3,5% degli anni Ottanta. Caduto l'ultimo gabinetto Berlusconi-Tremonti, il governo Monti pose mano a una finanza pubblica ereditata in condizioni precarie. Ebbe il merito di riequilibrare il bilancio e di ripristinare parte della credibilità perduta. Nondimeno, lo fece innalzando la pressione fiscale in un anno, dal 42,6 al 44%. Nella spesa pubblica si ridusse solo dal 23 al 22,7% del Pil il peso delle tre voci prima evocate. La spesa per opere pubbliche venne amputata del 6% rispetto al 2011.

I governi successivi contenevano le tre voci di spesa corrente improduttiva, ma non al punto da poter aumentare gli investimenti pubblici. Questi ultimi venivano ancora tagliati in termini nominali, del 9,5% nel 2013, del 7,1% nei primi nove mesi del 2014. Cadevano di quasi un quarto in tre anni. L'argomento secondo cui essi comportano corruzione non può giustificare. Al contrario, aggrava le responsabilità politiche e amministrative.

L'effetto degli investimenti


pubblici moltiplicativo della domanda globale può arrivare a 1,5 nel primo anno e a 3 nel terzo anno, rispetto a 0,8 della spesa corrente (da ridurre, con temporaneo effetto recessivo) e a uno ancor minore della detassazione (pur essa da ridurre, con qualche effetto espansivo). Anche il loro indiretto contributo alla produttività delle imprese, da vent'anni stagnante, è forte e significativo.

Ma le opere pubbliche sono urgenti per drammatiche ragioni sociali. Al caso dell'Aquila si uniscono quelli di Sarno, di Genova, dell'Emilia, della Sicilia, del Gargano. Va messo in sicurezza un territorio fragilissimo — inquinato, deturpato, esposto a precipitazioni, piene, alluvioni, frane, terremoti, crolli — che minaccia, con il patrimonio, l'incolumità e la vita dei cittadini.

Investimenti fissi pubblici al disotto del 2% del Pil non bastano nemmeno all'ordinaria manutenzione delle infrastrutture esistenti. Non bastano a riempire le buche... dopo averle scavate, la soluzione che Keynes ovviamente aborrisce, lungi dal preferirla come ripetono gli orecchianti ignari della pagina 129 della *General Theory*.

*Economista,
Accademico dei Lincei*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



🇮🇹 *Italians*



di **Beppe Severgnini**

Difficile fare a meno della garanzia dei notai

Annuncia il governo: per le transazioni relative a beni immobili a uso non abitativo fino a 100 mila euro, e la costituzione di alcune società (srl semplificate e società semplici), non ci sarà più bisogno del notaio.

Potremo rivolgerci agli avvocati, anche riuniti in società di professionisti, magari con una banca come socio di capitale. Avvocati, banche, notai. C'è chi è contento, e chi no. Indovinate.

I notai non sono simpatici a tutti. Guadagnano molto (meno di un tempo), spendono parecchio, dialogano poco. Il vecchio notaio col mantello a ruota era un punto di riferimento sociale; il nuovo notaio va in barca con altri notai.

Centinaia di sedi sono scoperte. I concorsi sono selettivi ma caotici: prima d'annunciare i risultati delle prove scritte, è stato indetto un nuovo concorso. Questo ha indotto i candidati a ripresentarsi agli esami, intasando il sistema. I notai sono deboli nelle pubbliche relazioni. Chi guadagna molto non deve giustificarsi; ma deve spiegarsi. I notai l'hanno fatto poco. I costi elevati sono dovuti, in gran parte, alle tasse che riscuotono per conto dello Stato. I notai pensavano d'essere garantiti dalla competenza e dai referenti politici. La prima non sempre è riconosciuta, i secondi vanno

e vengono. Stavolta sono andati.

Ma i notai servono. Sono pubblici ufficiali, quindi figure terze. Sono professionisti preparati. Il sigillo, nel Paese del Pressapoco, è una garanzia. Compravendite, donazioni e successioni — i passaggi più delicati della nostra vita patrimoniale — sono in mani sicure.


I Paesi dove il notariato non esiste — Regno Unito, ad esempio — hanno un'amministrazione efficiente e tribunali spicci. Infilare le controversie immobiliari nell'imbuto giudiziario italiano? Auguri.

Non solo. Aggirando il notaio aumenta il rischio di frodi identitarie (è già accaduto dopo l'esclusione delle volture delle autovetture) e di confusione ipotecaria: una concausa della crisi dei mutui americani, e sappiamo quanto ci è costata.

Rischieremo truffe per vendite di beni non di proprietà del venditore, e riciclaggio di denaro attraverso la costituzione di società con capitale inferiore a ventimila euro. Chi può, perciò, ricorrerà ancora alle prestazioni del notaio; chi non può, andrà altrove. Due Italie anche qui: come se non ce ne fossero abbastanza.

 [@beppevergnini](https://twitter.com/beppevergnini)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PER AVERE PRIMA LE COMPENSAZIONI, ISTANZA ENTRO IL 28/2

Iva, meglio dichiarare prima

Se il contribuente non presenta la dichiarazione annuale Iva entro il prossimo 28 febbraio e lo fa, invece, il 2 marzo, non potrà compensare il credito vantato, superiore a 5 mila euro, a partire dal prossimo 16 marzo.

Resta possibile, invece, presentare la comunicazione Iva entro il prossimo 2 marzo, giacché il 28 febbraio cade di sabato.

Le disposizioni vigenti, infatti, sono molto stringenti, in quanto il comma 1/a, dell'art. 10, del dl 78/2009 parla di «compensazione a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito», ferma restando (comma 7) l'apposizione del visto di conformità per quelle orizzontali over 15 mila euro.


Il prossimo 28 febbraio, in realtà, è una scadenza destinata soltanto al fine di evitare la comunicazione annuale Iva, con la conseguenza che, dalla semplice lettura delle disposizioni richiamate, il «differimento» festivo sembra non possa funzionare anche per la compensazione; detta conclusione risulta, senza dubbio, irrazionale e forse contraria allo spirito delle disposizioni contenute nella lett. l), comma 2, art. 7, dl 70/2011.

La presentazione anticipata della dichiarazione Iva annuale nei termini appena indicati, in effetti, consente che l'eventuale debito emergente non possa essere pagato tenendo conto delle scadenze previste per il modello Unico 2015, seguendo le regole proprie del tributo ovvero pagamento in un'unica soluzione il 16 marzo prossimo o pagamento in rate mensili gravate di interessi nella misura dello 0,33% mentre, in presenza di un credito Iva, per un importo superiore a 5 mila euro, la presentazione entro il prossimo 28 febbraio, senza utilizzare il differimento per il prefestivo (2/03/2015), consente sicuramente la

possibilità di utilizzare l'eccedenza a partire dal prossimo 16 marzo.

Resta in piedi la possibilità del differimento al 2 marzo della presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva per l'anno 2014 pena, in caso di omissione della presentazione, l'applicazione di una sanzione da euro 258 a euro 2065.


Si ricorda che l'adempimento comunicativo deve essere assolto da tutti i soggetti passivi Iva, con l'eccezione dei contribuenti che



hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti, di cui all'art. 10, dpr 633/1972 (fatto salvo il caso di operazioni in reverse charge - compresi quelli intracomunitari - e rettifica della detrazione), dei contribuenti soggetti a procedure concorsuali e delle persone fisiche che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 25 mila euro o che hanno applicato, esercitando la relativa opzione, il «regime dei minimi», di cui al comma 1, dell'art. 27, dl 98/2011.

Infine, è opportuno ricordare che i contribuenti, obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, possono evitare la presentazione della comunicazione annuale Iva, purché presentino la dichiarazione annuale entro il termine del 2 marzo, in tal caso utilizzando anche il differimento per i giorni festivi, a prescindere dall'emersione di un credito e/o di un debito (Agenzia delle Entrate, circ. 1/E/2011).

**di Fabrizio G. Poggiani
e Francesco Zuech**



Professori e non solo

CHI NON SI GUARDA ALLO SPECCHIO

di **Ernesto Galli della Loggia**

La decadenza di un Paese si misura anche dall'incapacità della sua classe dirigente di vedere i propri errori, di discuterli e magari di correggerli. Ma la classe dirigente non è fatta solo dai politici. Ne fanno parte a pieno titolo pure le grandi corporazioni professionali pubbliche e private: l'alta burocrazia, i magistrati, gli avvocati, i medici, i notai, i giornalisti, i farmacisti ecc. Da queste corporazioni però, dai loro «ordini» e associazioni, in tutti questi anni — mentre il Paese si avvitava nella crisi, mentre mille nodi arrivavano al pettine — non è mai capitato di ascoltare alcuna voce autocritica di qualche consistenza. A nessuno è mai venuto in mente di avere il più piccolo rimprovero da farsi. Nulla. Tutti innocenti. Tutti attenti solo al bene pubblico, si direbbe, alla deontologia professionale, al buon andamento delle cose. Del resto, come si sa, di qualunque cosa capiti in Italia la colpa è sempre e solamente dei maledetti politici. Della «casta» per antonomasia.

E invece non è così. Parlo della situazione che conosco meglio, quella dell'Università. Poche settimane fa sul *Corriere*, Gian Antonio Stella ha tracciato una radiografia spietata della composizione del suo corpo docente: «L'età media delle varie fasce è impressionante: 60 anni gli ordinari, 53 gli associati, 47 e mezzo i "giovani" ricercatori (...); per ogni professore under 40 ce ne sono 474 ultrasessantenni». Siamo all'ultimissimo posto tra i Paesi europei per presenza nell'Università di docenti al di sotto dei 40 anni: l'8,8 per cento.

continua a pagina 41



PROFESSORI
CHI NON SA
GUARDARSI
ALLO
SPECCHIO

SEGUE DALLA PRIMA

Cio è la logica conseguenza, d'altra parte, del fatto che la fascia dei ricercatori, cioè il primo grado della carriera accademica, rappresenta tutt'oggi meno della metà del numero complessivo dei docenti.

Ma chi ha la colpa di una situazione che, come si capisce, ipotoca negativamente tutto il futuro culturale ed economico del Paese? Forse il governo, il Parlamento, i ministri? No. La massima colpa è dei professori universitari stessi. Bisogna sapere infatti che, grazie all'autonomia riconosciuta alle singole sedi universitarie, sono stati loro che fino ad ora hanno amministrato a proprio insindacabile giudizio l'organigramma della docenza nelle rispettive università. Sono stati loro che hanno deciso (e decidono) come impiegare i fondi a disposizione (scarsi, certo, sempre molto scarsi, ma questo è un altro discorso: tutti sono capaci di far bene quando il denaro scorre a fiumi) scegliendo ogni volta, per esempio, se far posto a due giovani ricercatori o a un ordinario, se promuovere un ricercatore nella fascia dei professori o, viceversa, far passare un professore dalla seconda alla prima fascia. Decisioni nella stragrande maggioranza delle quali il criterio fondamentale è stato sempre fatalmente uno solo: il favore ai propri amici e/o allievi, la tutela del proprio insegnamento o raggruppamento disciplinare a scapito anche di quelli che andrebbero oggettivamente rafforzati.

Ho scritto fatalmente non a

caso. È inevitabile, infatti, che l'interesse collettivo degli studi e del Paese, poiché nella sede dove vengono prese queste decisioni non è rappresentato da nessuno, alla fine risulti regolarmente sacrificato. Si spiega così la situazione in cui si trovano oggi molte sedi universitarie, specie nel Sud: avendo per anni impiegato le proprie risorse nel modo sconsiderato anzidetto, adesso non hanno più i mezzi per far entrare in ruolo i docenti che hanno appena passato l'esame di abilitazione nazionale. I quali servirebbero almeno a portare un certo ringiovanimento dei quadri, mentre invece oggi sono costretti ad aspettare in una sorta di lista d'attesa infinita che sembra rovesciare il recente enunciato del ministro Giannini: da «d'ora in poi nei ruoli ma solo con il concorso» a «d'ora in poi con il concorso ma fuori dai ruoli».

Questo è ciò che in Italia significa quasi sempre l'autonomia nella realtà delle cose. Questo è il risultato inevitabile (si pensi alla magistratura) quando a una corporazione viene dato il privilegio di autoamministrarsi al di fuori di ogni controllo, di decidere essa, sostanzialmente a suo arbitrio, i propri organici e come spendere i fondi che le affida lo Stato. Dietro le altisonanti parole «autonomia» e «autogoverno» la realtà che novanta volte su cento si nasconde — e non può essere altrimenti — è l'interesse di chi sta già dentro e dei suoi protetti, la mancanza di ricambio, la difesa corporativa.

Ernesto Galli della Loggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marche, il tirocinio si fa in apprendistato

Nelle Marche il praticantato passa attraverso i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca. Il 23 febbraio è stato presentato, presso la Sala Parlamentino della Camera di commercio di Ancona, l'accordo tra Regione Marche e Confprofessioni Marche, «per la disciplina dell'alto apprendistato per l'accesso alle professioni ordinistiche», approvato il 2 febbraio dalla giunta regionale marchigiana. L'accordo incrocia le disposizioni del Testo Unico dell'apprendistato con quelle previste dal Ccnl degli studi professionali firmato da Confprofessioni. Alla conferenza stampa sono intervenuti Marco Lucchetti, assessore a Istruzione, formazione e lavoro Regione Marche, Pietro Marcolini, assessore al Bilancio e Cultura Regione Marche, Gianni Giacobelli, presidente Confprofessioni Marche, Francesco Monticelli dell'Ufficio studi Confprofessioni. Presenti anche Stefano Coppola, presidente dell'Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili, Roberto Di Iulio, presidente dell'Ordine consulenti del lavoro, Pietro Ciarletta, presidente della Consulta professioni della Camera di commercio di Ancona.

«Per la prima volta in Italia, si apre la

possibilità di realizzare percorsi di apprendistato per lo svolgimento del praticantato obbligatorio» spiega Giacobelli. «I giovani che vorranno accedere alle professioni ordinistiche avranno infatti l'opportunità di sottoscrivere il contratto presso gli studi professionali del territorio marchigiano». Secondo il documento, potranno essere assunti con contratto di apprendistato per il praticantato giovani tra i 18 e i 29 anni e coloro che hanno già iniziato il periodo di praticantato presso uno studio professionale. Sarà quindi il professionista-datore di lavoro a sottoscrivere, insieme con l'apprendista, il contratto individuale di lavoro e il Piano formativo individuale, che verrà calibrato insieme agli ordini professionali di riferimento e alle quattro università marchigiane. «Siamo ancora in una fase sperimentale», aggiunge Giacobelli. «Nella prima fase il progetto dovrebbe partire con gli ordini delle professioni economiche e il prossimo step sarà quello di individuare i profili formativi per ognuna delle professioni che intende adottare il contratto di apprendistato».

L'accordo, inoltre, prevede vantaggi anche per il professionista-datore di lavoro, che potrà essere esentato dal versamento dei contributi Inps oppure ricevere un voucher da parte della Regione sotto forma di credito d'imposta. «Le professioni possono essere un motore di sviluppo», ha dichiarato l'assessore Marcolini. «L'accordo tra Regione Marche e Confprofessioni, fortemente voluto da questa giunta regionale, facilita l'accesso all'apprendistato dei giovani ma tutela anche i professionisti che li assumono. Un accordo innovativo che vede le Marche prime in Italia e di cui si parla già a livello nazionale».



Effetti della legge sulla responsabilità dei giudici

Processo più equo In aula meno spazio per i cavilli

DI ANTONIO CICCIA


Processo civile più equo con meno spazio ai cavilli. Attenuato il principio di non contestazione. La legge sulla responsabilità civile dei magistrati, definitivamente approvata dalla camera il 24 febbraio 2015 (si veda *Italia Oggi* di ieri), obbliga il giudice ad analizzare gli atti del procedimento e a verificare se i fatti raccontati dalle parti trovano conferma o smentita. Altrimenti lo stato rischia di dover risarcire per colpa grave del magistrato, che ha deciso senza tenere adeguatamente conto degli atti. La legge sulla responsabilità civile provoca, dunque, conseguenze sul piano processuale.

È usuale riferire che esistono due verità: quella storica (ciò che è realmente accaduto) e quella processuale (quella che si riesce a provare in giudizio). E, a volte, la verità processuale emerge solo faticosamente dalle regole della procedura; a volte, invece, non emerge affatto e chi ha ragione non riesce a dimostrarla e perde la causa. Se, però, la responsabilità civile del magistrato si misura sulla corrispondenza della sua decisione ai fatti, allora si deve dare meno spazio a cavilli e più spazio alla verità processuale, adeguando l'interpreta-

zione delle norme procedurali. Cominciando dall'onere della prova. La regola generale del codice civile impone a chi fa valere un diritto di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Se non prova, chi ha l'onere di farlo perde la causa. Nel codice di procedura civile c'è, poi, la regola che consente al giudice di usare nella sentenza anche i fatti non contestati (articolo 115). Chi non contesta è come se ammettesse i fatti raccontati dal proprio avversario. Quest'ultima norma preoccupa i difensori, i quali devono essere molto pignoli e devono replicare, punto per punto, a quanto riferito da controparte. Inoltre, le contestazioni, nel processo civile, devono essere scritte nel primo atto (citazione o comparso di costituzione) oppure, al più tardi, nella memoria per le precisazioni (art. 183 cpc, c. 6, n. 1). Anche perché se non lo si fa, il rischio è che il giudice dia per provato il fatto non contestato, e senza che l'interessato debba provare nulla. Con l'art. 115 cpc basta affermare un fatto, che deve considerarsi provato se l'avversario non lo smentisce. In questo quadro si inserisce, ora, la legge sulla responsabilità civile dei magistrati, che, oltre al resto, ritiene colpa grave il travisamento del fatto o delle prove, oppure l'affermazione

di un fatto, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. La legge, dunque, dice che il giudice, che pure non ha poteri investigativi d'ufficio, si deve attenere ai fatti: non può travisarli e, neppure, negare la realtà o affermare qualcosa che non è storicamente accaduto. Questa norma va coordinata con le regole sulla valutazione delle prove. Il risultato di questo coordinamento porta a dire che il processo deve essere orientato alla ricerca della verità, a meno che non risulti una chiara scelta della parte di non contestare il fatto. In caso contrario, non si può derogare alla ripartizione dell'onere della prova. La legge sulla responsabilità dei magistrati, quindi, finisce per attenuare il principio di non contestazione (art. 115 cpc), dovendo il giudice essere più scrupoloso nel passare al setaccio i fatti affermati da chi ne ha interesse. Inoltre si dovrà dare più spazio alle testimonianze e agli altri adempimenti istruttori: proprio perché solo così si può sviscerare il fatto e prendere una decisione coerente con il reale svolgimento dei fatti.

—© Riproduzione riservata—



Le novità della legge

Responsabilità indiretta. Resta fermo il principio per cui è lo stato che risarcisce direttamente i danni della malagiustizia potendo solo in seconda battuta rifarsi sul magistrato. Il cittadino che ha patito un danno ingiusto, in altri termini, potrà esercitare l'azione risarcitoria esclusivamente nei confronti dello stato.

Obbligo di rivalsa. L'azione di rivalsa dello stato diventa obbligatoria. Il risarcimento al magistrato dovrà essere chiesto entro due anni dalla sentenza di condanna nel caso di diniego di giustizia o quando la violazione è stata determinata da dolo o negligenza inescusabile. Quanto all'entità della rivalsa, cresce la soglia attualmente fissata a un terzo: il magistrato risponderà ora con lo stipendio netto annuo fino alla metà. Se vi è dolo, l'azione risarcitoria è però totale.

Soppressione del filtro. Niente più controlli preliminari di ammissibilità della domanda di risarcimento contro lo stato. L'attività di filtro (verifica dei presupposti e valutazione di manifesta infondatezza) oggi affidata al tribunale distrettuale è cancellata.

Confini della colpa grave. Si ridefiniscono e integrano le ipotesi di colpa grave. Oltre che per l'affermazione di un fatto inesistente o la negazione di un fatto esistente, scatterà la colpa grave in caso di violazione manifesta della legge e del diritto comunitario e in caso di travisamento del fatto o delle prove. Colpa grave sarà anche l'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale al di fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione.

Travisamento fatto o prove. I lavori parlamentari, richiamandosi a un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, hanno chiarito come il travisamento rilevante ai fini della responsabilità civile del magistrato sia unicamente quello macroscopico ed evidente, tale da non richiedere alcun approfondimento di carattere interpretativo o valutativo.

Clausola salvaguardia. Viene ridefinita la portata della clausola di salvaguardia: pur confermando che il magistrato non è chiamato a rispondere dell'attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, si escludono espressamente da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto della Ue.

CNF

Albo cassazionisti, bandito primo corso

Il Consiglio nazionale forense bandisce il primo corso per diventare cassazionisti, in applicazione dell'articolo 22 della legge 247/2012. Il corso - che si svolge perlopiù a Roma - dura tre mesi ed è suddiviso in 120 ore, di cui 60 ore per il modulo comune e 60 per ciascun modulo specialistico.

Lezioni decentrate saranno possibili nella misura massima di un terzo presso gli Ordini distrettuali, possibilmente in ambito specialistico.



COMMERCIALISTI

Si all'equiparazione con San Marino

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha siglato un protocollo d'intesa per la piena equiparazione tra liberi professionisti italiani e sammarinesi, in una logica di mutua collaborazione che dia seguito effettivo a quanto previsto dall'accordo di cooperazione tra l'Italia e la Repubblica del Titano.

